



# Feder. A.T.A.

Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

## VADEMECUM PER SCIOPERO

Lo sciopero è un diritto dei lavoratori riconosciuto dalla Costituzione italiana ed ha lo scopo di rivendicare dei diritti, per motivi salariali, per protesta o per solidarietà, e comporta la detrazione dello stipendio proporzionalmente alla sospensione lavorativa.

Le assenze per sciopero non interrompono la progressione della carriera, ma non sono utili ai fini del superamento del periodo di prova. Le assenze per sciopero sono, altresì, utili ai fini del trattamento di quiescenza.

Chi sciopera non ha diritto alla retribuzione, ma è considerato a tutti gli effetti giuridici in servizio: ciò che viene meno è infatti la prestazione lavorativa, non il rapporto di lavoro (quindi non vi è interruzione del contratto, la giornata, pur senza stipendio, vale a tutti gli effetti).

La giornata del 15 dicembre non rientra nei casi specifici previsti per la scuola in cui non si può scioperare ed è possibile la precettazione, per cui non si può obbligare il personale ATA a formare il contingente minimo.

Ai sensi della normativa vigente il Dirigente scolastico, in occasione della proclamazione di uno sciopero, può chiedere di esprimere in anticipo la propria volontà di partecipare ad uno sciopero. Naturalmente la comunicazione ha carattere volontario e può anche essere disattesa dai lavoratori, cioè il personale può firmare solo per presa visione; è opportuno precisare che dichiarare o no se si aderirà ad uno sciopero è una libera scelta e non ci devono essere "imposizioni" di alcun tipo.

La normativa vigente non prevede il pagamento di ore di straordinario durante una giornata di sciopero, nè di fare ore in più rispetto a quelle previste per sostituire personale in sciopero o di subentrare comunque a colleghi che scioperano perché sarebbe un comportamento antisindacale e soprattutto lesivo della libertà dei singoli.

Non si possono cambiare di plesso i collaboratori scolastici nella giornata di sciopero.

In assenza dei collaboratori non si può fare aprire le scuole ai docenti ed effettuare regolarmente attività didattica senza di loro deputando agli insegnanti la sorveglianza di alunni e locali durante tutta la giornata.

Non si può affidare l'apertura e la chiusura delle scuole al personale delle imprese di pulizia delle cooperative, perché prima di tutto è personale esterno.

Tutto ciò perché sarebbe una lesione dei diritti di sciopero dei collaboratori impugnabile sindacalmente e perché si metterebbe a rischio l'incolumità fisica dei nostri ragazzi tralasciando norme di igiene e sicurezza.

Il dirigente scolastico potrebbe infine decidere di sospendere le lezioni, perché, in assenza del personale Ata, mancherebbero comunque le condizioni per assicurare la vigilanza e la tutela dei minori sia all'ingresso che all'interno della scuola. (piccola amara riflessione: allora serviamo, non siamo inutili come qualcuno vorrebbe far credere e come noi stessi, purtroppo, portiamo a credere sostituendo i colleghi assenti, sostenendo turni massacranti, spostandoci di sede, portando a termine tutte le incombenze entro termini stabiliti troppo ravvicinati, recandoci a lavorare anche quando siamo malati per garantire comunque il funzionamento delle nostre Scuole, continuando ad operare con spirito di sacrificio ed abnegazione nell'interesse della collettività).